

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia
concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia,
firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — La stipulazione dell'Accordo in argomento si è resa necessaria dato che l'intesa precedente conclusa il 18 luglio 1957 è stata denunciata nei termini previsti da parte jugoslava con decorrenza 15 settembre 1975.

Com'è noto, sulla base dell'allegato V al Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, la Jugoslavia si è assunta l'obbligo di garantire il rifornimento idrico del comune di Gorizia a carico delle sorgenti di Fontefredda e Moncorona (ambidue cedute alla Jugoslavia) per un quantitativo annuo di 4,5 milioni di metri cubi, corrispondente al consumo medio di quel comune nell'anno 1940, ad un prezzo da convenire tra le parti interessate sulla base di una specifica convenzione. La denuncia da parte jugoslava del precedente Accordo era stata motivata da due ragioni: la prima fondata sulla lievitazione dei costi connessi con l'erogazione dell'acqua potabile e la seconda discendente dal fatto che la risorgiva di Fontefredda si era andata esaurendo quasi completamente

mentre quella di Moncorona risultava insufficiente a coprire i fabbisogni del comune di Nova Gorica in continua espansione.

Nel corso del negoziato, da parte italiana, mentre si è acceduto alla richiesta di aumento del prezzo al metro cubo da lire 13 a lire 27 — per tener conto della lievitazione dei costi debitamente documentata da parte jugoslava —, non si è accettata la riduzione del quantitativo di acqua da erogare adducendosi che tale quantitativo era stato fissato con l'accordo jugoslavo nel Trattato di pace, accordo riconfermato anche nelle recenti intese di Osimo che stabiliscono, tra l'altro, che nessuna intesa, convenzione o accordo precedentemente intercorsi tra le parti venivano a decadere per effetto della prossima entrata in vigore dei Trattati di Osimo.

L'Accordo in oggetto comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, il quale contribuisce in parte alla spesa sopportata dal comune di Gorizia per usufruire del rifornimento assicurato dalla Jugoslavia.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvederà a carico del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO
IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'Allegato V - punto 5 del Trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:

Art. 1.

Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'Accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.

Art. 2.

Per l'acqua fornita dalla Goriski vodovodi in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di lire 27 (ventisette) al metro cubo a decorrere dal 16 settembre 1975.

Art. 3.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche.

Fatto a Nova Gorica il 21 novembre 1975 in duplice originale in lingua italiana e slovena, ambedue i testi facenti uguale fede.

per *La Repubblica Italiana*
VINCENZO MOLINARI

per *La Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia*
IVO MURKO